

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ  
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**  
( L.R. 01/03/95 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.)

Art. 1

Esercizio del commercio su area pubblica  
Posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 comma 2° lett. b) da esercitare nel Comune di Melilli e nelle frazioni di Villasmundo e di Città Giardino, è consentito nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e messe in evidenza nelle planimetrie all'uopo predisposte.

La superficie dell'area riservata ai singoli posteggi è individuata nelle planimetrie di cui al comma precedente.

I posteggi hanno una superficie minima di metri quadrati 6 e massima di metri quadrati 20 con un fronte massimo di ml. 3 ed una profondità di m. 2.50.

Il distacco tra un posteggio e l'altro è di cm 50.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a mt. 2.20 dal suolo.

I criteri di assegnazione dei posteggi verranno stabiliti ai sensi dell'art. 3 della Legge 112/91 e del Regolamento di esecuzione D.M. 248/93 ed ai sensi della L.R. n. 18/95. e della L.R. n. 2/96.

Art. 2

Agricoltori - Posteggi

Il 5% dei posteggi è riservato agli agricoltori produttori diretti.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare la dimensione massima di metri quadrati 20.

La qualità di agricoltore produttore diretto è provata mediante un certificato in carta libera rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il certificato deve essere rinnovato annualmente.

### Art. 3

#### Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa deve contenere:

1. L'indicazione delle generalità del richiedente (Ragione sociale se è società).
2. Il domicilio fiscale
3. Il codice fiscale
4. La nazionalità
5. Il numero di iscrizione nel Registro esercenti il commercio e le tabelle di iscrizione
6. Le specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio indicando la data, il numero di iscrizione nonché le specializzazioni merceologiche.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta per somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare anche di essere iscritto nel R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande ed il relativo numero di iscrizione.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere trasmesse esclusivamente per raccomandata e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. La spedizione deve avvenire soltanto con il servizio postale di Stato.

### Art. 4

#### Domande contemporanee - Priorità

Per le domande che hanno la stessa data di presentazione, valgono nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di frequenza della fiera o del mercato;
2. Anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
3. Carico familiare;
4. Maggiore età del richiedente.

## Art. 5

### Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

La concessione dell'area per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2° lett. b) della L.R. 18/95 può essere rilasciata solo nei casi in cui siano disponibili i posteggi nell'ambito delle aree di cui sopra destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

L'autorizzazione può essere rilasciata per un solo posteggio ubicato in uno stesso mercato.

Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle aree previste, siano disponibili posteggi con uguale tipologia mancante.

Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati la località, il numero del posteggio e le dimensioni del posteggio richiesto.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della Legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Per i provvedimenti di cui ai precedenti numeri si procede su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 7 della L.R. 18/95.

## Art. 6

### Contenuto merceologico dell'Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con riferimento alle tabelle merceologiche previste per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 37, comma 1° della Legge 426/71 e relative norme di esecuzione, a persone in possesso dei requisiti di legge.

L'Autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilitata sia per la vendita che per la somministrazione degli stessi può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per l'uno e per l'altra attività.

L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

## Art. 7

### Autorizzazioni a soggetti non Italiani

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi Membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Le norme del presente regolamento si applicano anche ai soggetti extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e delle licenze necessarie per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### Art.8

##### Commissione di mercato

- La direzione e la disciplina di mercato è affidata al Comandante dei VV.UU. che si avvarrà dell'addetto al rilascio delle concessioni di posteggio che è responsabile del procedimento
- Presso il mercato è istituita una commissione composta da quattro rappresentanti degli operatori della sede mercato su lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato ed è presieduta dal direttore di mercato o suo collaboratore delegato.
- Della commissione fa parte un rappresentante del commercio in sede fissa eletto dagli esercenti in sede fissa. All'elezione possono candidarsi gli operatori del commercio fisso che volessero far parte della commissione.
- Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione che sono dallo stesso stabilite al fine di un buon funzionamento della stessa commissione.
- Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà sia tra i rappresentanti del commercio su aree pubbliche, che in sede fissa, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.
- La Commissione vigila sul buon funzionamento ed assolve ai compiti conferitegli dalle norme e resta in carica due anni.
- La Commissione, delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- La commissione di mercato nella sua prima seduta si autoregolamerà sottoponendo il regolamento alla definitiva approvazione del Sindaco.

#### Art.9

##### Criteri di assegnazione dei posteggi in generale

Le autorizzazioni corrispondenti alle aree previste saranno assegnate con priorità assoluta a quegli operatori che vi abbiano già svolto attività in precedenza.

Per l'applicazione del precedente comma va presentata apposita istanza con le modalità indicate nei precedenti articoli con l'esatta indicazione del posteggio occupato ed integrata, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, con la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione al R.E.C., ed attestazione comprovante che l'attività è stata svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 15/95 e 2/96.

I posteggi disponibili saranno assegnati in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 in base all'ordine di precedenza stabilito secondo i seguenti criteri:

numero presenze mercato:

anzianità registro imprese.

I posteggi agli agricoltori saranno assegnati nell'ordine di precedenza di cui sopra e se in possesso del certificato, regolarmente rinnovato, attestante tale sua qualità rilasciato dal Comune di residenza.

#### Art.10

##### Mancato uso dei posteggi - Assegnazione temporanea - Limiti

Il titolare del posteggio che per causa di forza maggiore non può occupare il sito assegnatogli, deve comunicare entro quarantotto ore all'amministrazione Comunale, in forma scritta, i motivi d'impedimento.

I posteggi non occupati entro le ore 8,00 sono sorteggiati dal responsabile del procedimento fra tutti gli operatori presenti previo pagamento di eventuali diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 11

##### Divieto di concessione di posteggio

La concessione dei posteggi non può essere ceduta a nessun titolo, tranne il caso di cessione totale dell'azienda commerciale o di un ramo dell'azienda commerciale. E' vietato lo scambio tra concessionari o la cessione parziale del posto ad altri.

**Art. 12****Affissione del documento identificativo**

In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario, ove previsto dalle normative vigenti.

**Art. 13****Sanzioni**

L'esercizio dell'attività fuori del posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e, come tale punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Se nell'esercizio del commercio su area pubblica vengono violate le disposizioni di cui alla Legge 426/71, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

Si applicano le sanzioni previste nell'art.20 della LR 18/95

**Art.14****Decadenza della concessione di posteggio - Revoca**

- La decadenza oltre che per motivi indicati negli artt. 3 e seguenti della L.R. n. 18/95 si verifica ipso iure qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare, per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, da giustificare documentalmente.
- La non frequenza del mercato deve essere accertata da Vigili Urbani e formalmente comunicata all'Ufficio Comando nella stessa giornata del mercato. Il verbale di accertamento dei VV.UU. deve specificare la data della giornata in cui si realizza l'assenza.
- L'Ufficio Comando formalizza l'atto di decadenza dal posteggio e provvede alla notifica dello stesso mediante il servizio postale con Raccomandata A.R. All'interessato vengono assegnati dieci giorni con l'istituto del "dies-quo", per eventuali discolpe da indirizzare al Sindaco, il quale può riammetterlo soltanto se si accertano i motivi di cui al precedente art. 9.
- Il posteggio, se rimane disponibile, sarà assegnato con le procedure dell'art. 9.

- Costituisce motivo non scusabile di decadenza della concessione del posteggio se, al termine dell'attività del giorno, l'operatore non provvede a liberare dagli ingombri l'area utilizzata e a rimuovere tutti i rifiuti prodotti.
- Il Comune provvede a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e si fa carico di distribuire all'apertura del mercato i sacchetti per la raccolta dei rifiuti stessi.
- Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse e per motivi igienico-sanitari. Nei casi citati l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più possibile simile a quello revocato.

#### Art. 15

##### Subingresso nella titolarità dell'azienda

- La concessione dell'area di posteggio ha la durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata.
- Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.
- Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto fra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalla normativa di cui alla Legge 426/71 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 375/88, per le parti che riguardano il trasferimento, in gestione o in proprietà, degli esercizi di vendita al dettaglio.
- Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.
- Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuno di esse, viene esercitata. Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad una o più tabelle merceologiche possedute.

#### Art. 16

##### Esercizio del commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante può essere svolto solo nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo per un massimo di 120 minuti.

Un punto di sosta dal successivo deve distare almeno mt. 250, distanza misurata per la via pedonale più breve, ad asse di strada. Gli spazi di sosta destinati al commercio itinerante

sono individuati in apposita planimetria. approvato dalla G. M. e ogni area non può superare la superficie massima di mq. 12 (All. B).

L'operatore è obbligato a raccogliere i rifiuti prodotti e riporli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune in prossimità dell'area di sosta.

E' fatto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nel raggio di mt. 50 da scuole, chiese, case di cura, strutture sanitarie, alberghi, pensioni e posteggi destinati a commercio su aree pubbliche.

Il Sindaco rilascia, su richiesta degli interessati, il nulla osta previsto dall'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95 e 2/96.

Nel nullaosta sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche, individuate dal Sindaco, per motivi di pubblico interesse o per motivi igienico-sanitari.

Il Sindaco con apposite Ordinanze può, a suo insindacabile giudizio, porre divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, anche nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di viabilità, igienico sanitari e comunque di pubblico interesse.

#### Art. 17 Norme igienico-sanitarie

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia sia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità ed attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari. Tali modalità ed attrezzature sono state stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 26/06/95, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10 della predetta Ordinanza.

Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 26/06/95.

Se il commercio su aree pubbliche abbia ad oggetto prodotti alimentari deperibili, da mantenere a regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, l'attività è consentita solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione

dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

Il commercio di carni fresche, compresi i prodotti ittici, è vietato in tutte quelle aree nelle quali non esiste la possibilità di collegamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ed è vietato altresì in forma itinerante, tranne che venga svolto con veicoli che hanno le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con L'Ordinanza di cui sopra.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Questa forma di commercio non può essere effettuata nello stesso posteggio, né nelle aree con lo stesso confinanti, nel quale vengono posti in vendita prodotti alimentari.

#### Art.18

#### Orari

L'orario dell'attività di vendita dei mercati è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentita la Commissione di cui all'art.7 della LR 18/95.

L'operatore può iniziare le operazioni di montaggio del banco di vendita un'ora prima dell'orario di apertura e deve concludere le operazioni di chiusura, compresa la pulizia del posteggio, non oltre un'ora e trenta minuti dalla chiusura della vendita.

Ulteriori limitazioni d'orario possono essere previste con apposita Ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non è utilizzabile per l'esercizio del commercio per motivi di viabilità, igienico-sanitari e di interesse pubblico.

In occasione di mercati e fiere su area pubblica, nei giorni domenicali e festivi, i negozianti, che operano al di fuori delle fiere e dei mercati, hanno facoltà di tenere aperti i loro esercizi con lo stesso orario e per tutta la durata di svolgimento di dette iniziative.

L'orario della fiera o mercato, stabilito dal Sindaco è unico per tutti gli operatori fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95, si può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato. Durante l'anno non possono essere concesse più di due deroghe straordinarie.

### Art. 19

#### Obblighi per l'operatore commerciale

L'operatore commerciale, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco, deve provvedere a raccogliere i rifiuti per riporli negli appositi contenitori messi a disposizione del Comune.

Egli è, inoltre, tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti i generi per i quali è previsto dalla Legge.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con schiamazzi e fare uso di apparecchi di amplificazione o di diffusione del suono per bandizzare le merci.

Al contravventore saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

### Art. 20

#### Istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento di luogo e data di svolgimento del mercato.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo svolgimento di luogo e di data di svolgimento del mercato sono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95. Qualora si procede allo spostamento di luogo del mercato, l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

### Art. 21

#### Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma della Legge n. 241/90 recepita dalla L.R. n. 10/91, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22  
Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.